

La libertà e la segretezza delle comunicazioni nell'ordinamento costituzionale*

di Corrado Caruso **
(21 ottobre 2013)

Sommario: 1. Le origini 2. La libertà e la segretezza delle comunicazioni nella Costituzione italiana 2.1 La struttura del diritto 2.2 Divergenze e affinità con altri diritti costituzionali 3. Le tecniche di garanzia. L'invulnerabilità 3.1 La riserva di legge 3.2 La riserva di giurisdizione 3.4 (segue) intercettazioni e tabulati 4. I titolari del diritto 5. L'evoluzione tecnologica: la Costituzione alla prova del tempo

1. Le origini

La libertà di comunicare segretamente nasce come situazione giuridica efficace solo nei rapporti tra privati. In origine essa coincideva con la pretesa che il contenuto di una corrispondenza epistolare resti segreto rispetto a soggetti terzi.

In principio, il sistema professionale di corrispondenza era organizzato dalle associazioni di commercianti in un contesto di espansione, all'alba del XIV sec., del traffico mercantile. La circolazione delle notizie nacque come scambio di comunicazioni private che i commercianti avevano interesse a mantenere segrete per incrementare le possibilità di profitto (J. Habermas, [1962] 2006, 20).

Non è un caso allora che nel diritto anglo-americano la libertà di comunicare riservatamente fosse ricompresa nel più generale diritto alla *privacy*, a sua volta proiezione del *property right*. Il criterio della proprietà-appartenenza era, infatti, "tanto ampio da coprire non solo la pubblicazione di scritti privati non consentita dall'autore, ma anche (...) l'apertura o l'ispezione interna di una lettera oppure l'intercettazione di un messaggio telegrafico da parte di persona diversa dal destinatario o dell'avente diritto" (A. Baldassare 1974, 13-14).

Pur nelle diversità delle singole esperienze storiche (G. Amato 1974, 272 e ss, A. Barbera (1997) 2000, 3-41, N. Matteucci 1997, 15-84), l'evoluzione dei privilegi in diritti individuali passa dapprima attraverso la nascita, in seno all'Impero, di singole entità statali, poi tramite la successiva trasformazione dello Stato assoluto in Stato di diritto; quest'ultima è categoria ricognitiva di quel processo storico che vede l'organizzazione statale mutare prima in Stato legale, "in cui ogni limitazione dell'autonomia individuale può avvenire soltanto in forza delle legge (...)", e solo successivamente in Stato di diritto in senso proprio, ove alla garanzia della natura dell'atto limitativo "(...) se ne aggiunge un'altra, espressa nel principio che gli atti della pubblica autorità devono essere sottoposti al sindacato del giudice, affinché sia assicurata la loro effettiva conformità agli imperativi della legge" (C. Mortati 1973, 39-40).

Con la nascita degli Stati-nazione la situazione giuridica acquistò implicazioni ulteriori: la creazione di servizi postali alle dipendenze delle amministrazioni statali, creati su impulso e volontà dei *principes*, fornì una nuova esigenza di tutela del rapporto di corrispondenza, non più nei confronti dei soli soggetti privati, ma anche rispetto alle violazioni provenienti dal potere pubblico. In tale contesto si collocò, nella Francia del XVII sec., l'istituzione del *Cabinet Noir*, apposito ufficio creato con l'esclusivo compito di indagare e riferire sul contenuto delle corrispondenze in transito sul suolo francese. Anche in Inghilterra, ove pure lo sviluppo delle istituzioni va di pari passo con il riconoscimento delle libertà individuali, l'intervento dei pubblici poteri era "così largamente praticat[o] e tollerat[o] che, nel 1822, essendo stata aperta arbitrariamente una lettera diretta ad un membro della Camera dei Comuni, questi reclama[va] non per la violazione del segreto epistolare, ma perché considera[va] il fatto come una violazione dei privilegi inerenti alla sua carica" (P. Barile, E Cheli 1962, 746).

*Scritto sottoposto a *referee*.

“I governanti (...) del tempo consideravano molto opportuno poter prendere cognizione della corrispondenza dei cittadini (...); la possibilità di esercitare un insidioso controllo direttamente nei rapporti più segreti dei sudditi determinava una lunga battuta d'arresto nella tutela del rapporto di corrispondenza (...). Infatti, mentre il Principe puniva coloro che, tra i privati, avevano distrutto o intercettato o divulgato il contenuto di lettere, arrogava a sé il diritto assoluto di poter accertare che in esse non fosse contenuto nulla che poteva mettere in pericolo la sicurezza dello Stato o la sua persona” (V. Italia 1967, 206).

Dopo la rivoluzione, in Francia la protezione sarebbe stata finalmente duplice: la legge 10-11 giugno 1791 per un verso abolì i *Cabinets noirs*, per un altro affermò solennemente che *"le secret des lettres est inviolable, et, sous aucun prétexte, il ne peut y être porté atteinte, ni par les individus, ni par les corps administratifs"*.

All'innovativa enunciazione di principio compiuta dalla legge citata non seguì uno sviluppo lineare della tutela: i *Cabinets noirs* furono ripristinati da Napoleone con il nome di *Bureau de révision*, ufficio abolito durante i 100 giorni e successivamente riconfermato dalla restaurazione.

A fronte di tale precedente normativo, sorprende il silenzio dello Statuto Albertino del 1848 che, pur tutelando libertà personale e libertà di domicilio, nulla disponeva a riguardo.

Silenzio ancora più sorprendente se si guarda ad altre costituzioni ottriate coeve allo Statuto (e a cui la stessa Carta statutaria si ispirava): ad es. la Costituzione belga del 1831 (art. 22), olandese del 1814 (art. 154) e prussiana (art. 33). In Italia la Costituzione del Regno delle Due Sicilie del 1848 disponeva all'art. 29 che *"il segreto delle lettere è inviolabile. La responsabilità degli agenti della posta, per la violazione del segreto delle lettere, sarà determinata da una legge"*.

Nonostante la lacuna positiva, la dottrina del tempo tentò di fornire una copertura statutaria alla libertà di corrispondenza oscillando, quanto a riferimenti normativi, tra l'art. 26 relativo alla libertà personale (G. Maranini 1926, 191) e l'art. 27 sulla libertà di domicilio: *"(...) all'inviolabilità del domicilio si accosta ed è in parte ricompreso il diritto dell'individuo sulle sue carte, documenti, lettere, telegrammi. L'autorità pubblica non può dunque prenderne cognizione, tanto meno impadronirsene se non in caso di grave sospetto di reato, e nelle forme tutelari delle leggi"* (A. Bruniati 1890, CLXXV).

A prescindere dall'orientamento prescelto, la libertà di comunicare riservatamente era considerata, fin dall'epoca statutaria e almeno teoricamente, *"corollario indispensabile di una ben intesa libertà individuale, e, insieme alla libertà personale, di domicilio e di espressione, elemento fondante il nucleo intangibile della persona umana"* (Racioppi F., Brunelli I., 1909, 63 in nota). Non è un caso che la giuspubblicistica del tempo riconducesse la libertà personale, la libertà di domicilio e la libertà di corrispondere segretamente ad un unico *"(...) diritto di libertà, che nonostante le varie, indefinite manifestazioni di cui è suscettibile, (...) [era] da concepirsi come un diritto unitario, avente per oggetto l'indipendenza personale di fronte allo Stato e la sua difesa contro le illegittime invadenze di quest'ultimo"* (S. Romano 1988, p. 86).

La prassi normativa non seguì però le enunciazioni teoriche: contrariamente al postulato garantista delle riserve di legge statutarie in materia di libertà individuali, le disposizioni del codice postale e del codice penale di epoca liberale offrivano un'adeguata protezione dell'individuo nei rapporti tra i privati, ma poco o nulla prevedevano contro l'arbitrio della pubblica autorità.

Riserva di legge e flessibilità dello Statuto sono strettamente connessi. Anche a voler assumere i diritti di libertà come veri e propri *agere posse*, consistenti in pretese ad un sindacato giurisdizionale sugli atti amministrativi invasivi delle sfere di libertà dell'individuo, *"(...) è fuori di dubbio che contro gli organi legislativi e i loro atti il suddito non potrà mai far valere alcuna pretesa perché questo limite sia osservato (...)*. Di fronte allo Stato, in quanto appare come legislatore, un diritto di libertà non è ammissibile (S. Romano 1988, 96)". Coerentemente con tale premessa, la legge n. 604 del 5 maggio 1863 affermava all'art. 27 (confermato poi

dalla l. n.651-1889 recante il T.U. del codice postale) che “il segreto delle lettere è inviolabile. Il Governo ed i funzionari da lui dipendenti ne sono responsabili e vigilano rigorosamente perché non siano aperte da alcuno né venga presa in alcun modo cognizione del loro contenuto”. A quest'affermazione di principio seguirono poi gli artt. 28 e ss che, nel prevedere la facoltà in capo ai funzionari del servizio di aprire plichi e corrispondenze qualora manchi l'indirizzo, l'indirizzo non fosse leggibile, oppure nel caso di rifiuto del destinatario, attenuavano l'invulnerabilità del segreto. Gli artt. 159 e ss. del codice penale del 1889 (codice Zanardelli) tutelavano, invece, la libertà e la segretezza della corrispondenza nei rapporti tra soggetti privati.

Fino all'avvento del regime fascista la tutela della libertà e segretezza della corrispondenza incontra fasi alterne: il codice di procedura penale del 1913 (R.D. 27 febbraio 1913) ad esempio, con un dettato assai simile a quanto previsto dal codice attuale, attribuì al giudice il potere di aprire la corrispondenza epistolare diretta all'imputato (con una embrionale tutela per le comunicazioni telefoniche), e contestualmente conferì agli ufficiali di polizia giudiziaria il potere di fermare in via provvisoria l'inoltro della corrispondenza. Già allora quindi, e senza anticipare quanto si dirà più avanti, vi era un trattamento differenziato per la *segretezza* da un lato, e per la *libertà* della corrispondenza dall'altro.

Così l'art. 238 del c.p.p. di epoca liberale: "Il giudice può ordinare negli uffici postali e telegrafici il sequestro di lettere, pieghi, pacchi, valori, telegrammi e di altra corrispondenza che abbia ragione di credere spediti all'imputato o a lui diretti anche con nome diverso o comunque attinenti al reato. Per procedere al sequestro può delegare ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria ma l'apertura delle corrispondenze sequestrate non può essere operata dal giudice. Il giudice può accedere agli uffici telefonici per intercettare o impedire comunicazioni o assumere informazioni". La limitazione invece alla libertà *stricto sensu* intesa è prevista dall'art. 170: "gli ufficiali di polizia giudiziaria nel procedere al sequestro non possono aprire carte sigillate, lettere pieghi, pacchi, telegrammi o documenti ma debbono trasmetterli intatti all'autorità giudiziaria. Nei casi in cui sia ammesso dalla legge il sequestro, nell'ufficio delle poste e dei telegrafi, di lettere, pieghi, pacchi, valori, telegrammi e altra corrispondenza, e sia urgente procedervi, ne fanno immediato rapporto all'autorità giudiziaria, e possono ordinare a chi è preposto al servizio di trattenerli fino al provvedimento giudiziario".

La legislazione fascista accentuò le incongruenze del periodo statutario, rafforzando "(...) quella linea di tendenza, già emersa nell'esperienza precedente, favorevole a colpire le violazioni private ma anche incline ad interpretare in termini estensivi la sfera delle legittime violazioni pubbliche" (P. Caretti 1989, 201). L'art. 12 del codice postale del 1936 (R.D. 645/1936) ridusse la segretezza a clausola di stile: "la pubblica autorità, nei casi e nei modi stabiliti dalla legge, ha facoltà di prendere visione, avere copia e procedere al sequestro della corrispondenza"; il successivo art. 13, nel disporre il divieto di inoltro della corrispondenza che potesse costituire "pericolo alla sicurezza dello Stato, o recar danno alle persone o alle cose, o che sia contraria alle leggi, all'ordine pubblico o al buon costume" confermò l'attribuzione all'autorità di pubblica sicurezza della facoltà di prendere visione della corrispondenza, affinché ne verificasse la conformità alle elastiche clausole generali.

Il dato normativo, come spesso accade nei regimi autoritari, è una retorica asserzione: come ricordava l'on. Guia in Assemblea Costituente "(...) ognuno sa quello che avviene in materia di corrispondenza e tutti coloro che hanno subito processi in periodo fascista sanno che la corrispondenza era controllata, ma che regolarmente i destinatari ricevevano le lettere che erano state loro spedite, beninteso dopo che la polizia ne aveva dedotte le notizie che le interessavano" (Atti Ass. Cost., 104).

2. La libertà e la segretezza delle comunicazioni nella Costituzione italiana

Rispetto all'involuzione del sistema delle libertà avuta in epoca fascista, le norme costituzionali hanno un significato dirompente, ancorché non definitivo; nel 1973 infatti (D.P.R. n. 156/1973) il legislatore ha provveduto a sostituire il codice postale fascista, mentre solo nel 1974 è stata aggiornata la disciplina relativa alle intercettazioni telefoniche.

In ogni caso, dall'analisi dei lavori preparatori emerge chiaramente come il contenuto della libertà di corrispondere e comunicare riservatamente si ponga "(...) al pari della libertà domiciliare garantita dall'art. 14 Cost. come un ampliamento ed una precisazione del fondamentale principio di inviolabilità della persona umana sanzionato dall'art. 13 Cost." (P. Barile, E. Cheli 1962, 744). Originariamente formulato dalla I Sottocommissione come articolo autonomo, il Comitato di redazione procedette all'unificazione delle tre inviolabilità in unico articolo, assimilandole quanto a limiti e garanzie.

Prima della discussione del 20 settembre 1946 avvenuta nella I Sottocommissione, il testo del progetto Basso-La Pira era così formulato: "[l]a libertà e la segretezza di comunicazione e corrispondenza in qualsiasi forma sono garantite. Può derogarsi a questa disposizione per specifica decisione dell'autorità giudiziaria. Durante il tempo di guerra, per disposizioni di legge possono essere stabilite limitazioni e istituite censure. La divulgazione di notizie conosciute per questi tramiti è vietata per legge". Successivamente al dibattito (Atti Ass. Cost., 88) il testo fu leggermente modificato: "La libertà e la segretezza di comunicazioni e di corrispondenza in qualsiasi forma sono garantite. Può derogarsi a questa disposizione solo per motivata decisione dell'autorità giudiziaria. La legge può stabilire limitazioni ed istituire censure per il tempo di guerra. La divulgazione di notizie conosciute per questi tramiti è vietata".

Nella seduta della Commissione plenaria dei 75 (Atti Ass. Cost., 169), su proposta dell'On. Perassi, si decise di tornare all'originaria formulazione e di dedicare alla libertà in esame un articolo a sé stante, con la rilevante esclusione delle norma relativa alle limitazioni in tempo di guerra (V. Falzone, F. Palermo, F. Cosentino [1976] 1980, 69 e ss).

L'esclusione di ogni riferimento alle limitazioni da apporre ai diritti di libertà in tempo di guerra fu decisa in sede di Comitato di redazione perché si ritenne più adeguato dedicare un articolo *ad hoc*, relativo alla sospensione di alcuni diritti del cittadino, da inserire nel Titolo sul Parlamento. La volontà rimase però lettera morta: come noto, al di là della generale formulazione dell'art. 78, non vi è menzione in Costituzione di un regime speciale delle libertà in tempo di guerra.

I Padri Costituenti consideravano gli artt. 13-14-15 Cost. fortemente connessi tra loro: un'interpretazione teleologico-soggettiva dell'articolo in commento costituisce dunque argomentazione *a fortiori* per considerare la libertà di comunicare riservatamente come proiezione spirituale della persona, naturale completamento della tutela che la Costituzione offre alla sua proiezione spaziale (art. 14) alla libertà in senso fisico (art. 13) e, più in generale, alla dignità umana ex art. 2 Cost.

Sull'inscindibile nesso che lega l'art. 2 e l'art. 15 si è pronunciata la Corte Costituzionale nelle sentt. nn. 366/1991 e 81/1993. Come è stato detto (V. Italia 1963, 41), "[i]l complesso delle libertà costituzionali forma, per così dire, quasi un tessuto, e nel contesto delle singole disposizioni vi sono delle categorie, delle sottospecie, dei rapporti, e delle linee di "derivazione" di principio fondamentale dell'art. 2 della Costituzione".

2.1 La struttura del diritto

L'articolo 15 Cost. tutela due situazioni distinte ma complementari: la prima consiste nel "(...) diritto di poter comunicare e corrispondere con altri soggetti, senza che sia portata alcuna interruzione o sospensione al corso 'normale' di una corrispondenza". La seconda coincide invece con la pretesa che soggetti diversi dai destinatari determinati (individuati dal mittente), "(...) non prendano illegittimamente conoscenza del contenuto di una corrispondenza o di una comunicazione" (V. Italia, 1963, 63 e 91). La scomposizione del diritto di libertà in due situazioni giuridiche di vantaggio non consente solo la comprensione concettuale delle limitazioni che colpiscono ora il momento dinamico (o libertà in senso stretto) ora la segretezza (P. Caretti 2005, 275, *contra* A. Pace 1977, 85), ma riesce anche a conferire un'interpretazione costituzionalmente orientata a norme legislative che incidono sui differenti aspetti. Mentre il momento dinamico è suscettibile di una tutela graduale, consentendo anche temporanei fermi che siano strumentali

all'intervento dell'autorità giudiziaria, la segretezza richiede invece una tutela assoluta: o si garantisce la segretezza della comunicazione verso tutti i soggetti diversi dal destinatario (con l'esclusione, perché prevista esplicitamente dall'art. 15 Cost., dell'autorità giudiziaria) oppure di segretezza non è lecito parlare.

Quanto al momento dinamico (o momento della libertà in senso stretto), la legittimità del fermo va valutata sempre in relazione al rapporto di strumentalità con l'intervento dell'autorità giudiziaria. La Corte Costituzionale (sent. n. 100/1968) ha dichiarato incostituzionale l'art. 13 del codice postale di epoca fascista che riconosceva alla pubblica autorità una discrezionalità assoluta nel fermare la corrispondenza che potesse costituire pericolo alla sicurezza dello Stato, recare danno alle persone o alle cose, oppure essere contraria alle leggi, all'ordine pubblico o al buon costume. Nella stessa pronuncia la Corte ha però ritenuto non contraria a Costituzione la modifica introdotta dal legislatore con la l. n. 1114/1966, intervenuta nelle more del giudizio, che ha introdotto la successiva ed immediata convalida del fermo da parte del pretore (R. Guariniello 1966, 122 e ss, *Id.*, 1968, 1592 e ss.). Le considerazioni compiute dalla Corte Costituzionale, che richiede la temporaneità e la strumentalità del fermo rispetto al successivo intervento dell'autorità giudiziaria, chiariscono la legittimità del fermo postale così come ora è disciplinato dall'art. 11 del d.p.r. n.156/1973 e del fermo di polizia ex art. 353 c.p.p. (A. Pace 1992, 259, sull'illegittimità del fermo invece P. Barile 1984, 167 e C. Troisio 1989, *ad vocem*).

In relazione invece al momento statico (o della segretezza della comunicazione) si pensi al regime delle intercettazioni, su cui si è pronunciata la Corte Costituzionale con l'assai nota sent. n. 34/1973 (v. *infra*). Forti dubbi di legittimità rispetto sia al d.p.r. n.156/1973 sia, *a fortiori*, all'art. 15 Cost., presenta l'art. 11 del regolamento di esecuzione (n. 655/1982) del codice postale che al II comma così dispone: “[q]ualora i funzionari ed agenti della dogana, gli ufficiali ed agenti di P.S., dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza abbiano ragione di sospettare che nelle corrispondenze o nei pacchi siano contenuti oggetti di provenienza furtiva o spediti in contravvenzione a disposizioni di legge o di regolamento possono, d'intesa con gli impiegati postali, aprire i pacchi e le corrispondenze, fatta eccezione per quelle epistolari”. Come meglio si chiarirà *infra*, non vi sono convincenti motivi per ritenere i pacchi e la corrispondenza non epistolare fuori dalla tutela apprestata dall'art. 15 Cost.

La segretezza, tuttavia, è aspetto specifico della più ampia libertà di comunicare liberamente con soggetti predeterminati. In prima approssimazione, affinché si possa parlare di libertà di comunicazione ex art. 15 Cost., è necessario che l'idea o la notizia siano formulate “(...) da un soggetto (mittente) al fine di farla pervenire nella sfera di conoscenza di uno o più soggetti determinati (destinatari)” (P. Barile-E-Cheli 1962, 744).

Per specificare il requisito della determinatezza può essere accolta la nozione di commutabilità del rapporto di corrispondenza: si ricade nella tutela apprestata dalla disposizione costituzionale solo ove il destinatario (soggetto passivo) sia a sua volta in grado di comunicare per la stessa via con il mittente (soggetto attivo), con conseguente interscambiabilità dei rispettivi ruoli (C. Chiola, 1979, 1169 e ss). Tale teoria, costruita per collocare al di fuori dell'art. 15 Cost. la spedizione tramite posta della stampa periodica in abbonamento (cfr. C. Cost. n. 92/1979), è stata di recente riformulata secondo i termini di fungibilità e delimitazione dei destinatari (A. Valastro 2000, 163, ma v. *infra*) per escludere dall'alveo dell'articolo in commento alcune nuove forme di comunicazione (in particolare *video on demand* ed ipotesi affini).

Il primo elemento costitutivo della libertà è dunque un elemento obiettivo che consiste nella determinatezza dei destinatari, carattere di per sé sufficiente a identificare un rapporto comunicativo come libertà di comunicazione, ancorché non segreta. Il secondo elemento caratterizzante il rapporto è dato invece dal contributo psicologico, dall'*animus* del mittente di esprimere un pensiero nei confronti di un soggetto determinato escludendo terzi dalla conoscenza dei contenuti della comunicazione (elemento subiettivo).

Così, ad esempio, “non costituirà corrispondenza o comunicazione un qualsiasi scritto, anche se redatto in forma epistolare, destinato a rimanere come appunto, nota, diario personale: esso diverrà corrispondenza soltanto quando il soggetto che lo ha redatto maturi l'intenzione di farlo pervenire ad un altro soggetto” (P. Barile, E. Cheli 1962, p. 745)

Tale *intentio* si presumerà cessata al termine del rapporto comunicativo, quando cioè il destinatario abbia preso conoscenza del contenuto del messaggio; venuta meno l'attualità della comunicazione, il contenitore del messaggio e il contenuto saranno espressione di

diritti fondamentali tutelati da altre norme costituzionali.

Una volta che il messaggio sia giunto nella sfera psichica del destinatario, "(...) la segretezza del messaggio sarà tutelata dalle norme che garantiscono la libertà personale, la libertà domiciliare, la libertà di manifestazione del pensiero, la libertà religiosa, il diritto di proprietà e così via" e cioè "(...) dalla disciplina delle ispezioni e delle perquisizioni personali e domiciliari, dalle norme che disciplinano l'acquisizione di prove processuali (...) dalle norme sulla proprietà letteraria e via dicendo" (A. Pace 1995, 246-247, *contra* P. Barile, E. Cheli, 1962, 745).

Determinatezza dei destinatari, *animus* ed attualità devono essere valutati in relazione alla forma espressiva del messaggio. Affinché il rapporto comunicativo sia tutelato dall'art. 15 Cost. non solo quanto alla situazione giuridica della libertà (pretesa che il momento dinamico della comunicazione non venga impedita o ostacolata), ma anche quanto alla segretezza (pretesa che, nell'attuazione del momento dinamico, il messaggio rimanga escluso dalla conoscibilità di terzi), il mittente dovrà servirsi di una forma espressiva e di un mezzo che siano convenzionalmente riconoscibili come segreti.

Alcune voci in letteratura (A. Pace, 1977, 82-83 -corpo del testo e nt 14-, da ultimo E. Gianfrancesco 2008, 235) parlano invece di "generale riconoscibilità" della forma espressiva. Non è ben chiaro in cosa consista questo criterio. Premessa maggiore del ragionamento di tale dottrina è che l'art. 15 protegga la proiezione spirituale della persona. La tutela predisposta dalla norma costituzionale può dirsi applicabile alle sole forme di espressione "spirituali," risultando escluse le comunicazioni non di pensieri (ad es. la corrispondenza non epistolare come i pacchi postali): "non già perché nei confronti della corrispondenza non epistolare sia impossibile predicare un interesse alla segretezza, quanto perché una volta individuata la matrice di questo diritto inviolabile nella libertà di espressione, sono ovviamente le sole forme 'espressive' che vengono assunte ad oggetto di tutela; e tali debbono essere intese soltanto quelle che esteriormente abbiano caratteristiche di generale riconoscibilità in tal senso". Suscettibile di tutela sarebbe dunque "(...) una busta e non un pacco (...); in tale ipotesi, la riconoscibilità del pacco come mezzo espressivo sarebbe (...) meramente "convenzionale" e quindi preclusa alla generalità dei terzi. (...) In base alle stesse premesse, la tutela della libertà e della segretezza della corrispondenza ben potrebbe essere riferita ad una busta chiusa quand'anche essa contenga, invece di una lettera, una fotografia od un ritaglio di giornale: e ciò appunto perché, secondo i criteri di generale riconoscibilità, la busta sigillata è ritenuta corrispondenza 'epistolare' in quanto si 'presume' che il suo contenuto consista in comunicazione [cfr ora l'art. 34 reg. 655/1982]". Ma se così è, la 'generale riconoscibilità' altro non è che formula ricognitiva dell'opzione normativa effettuata (neanche dal legislatore ma) dall'esecutivo attraverso la disposizione regolamentare. Si contravviene così all'art. 15 Cost. che, nel dichiarare "inviolabile ogni altra forma di comunicazione" diversa dalla corrispondenza, ha inteso dare la massima tutela agli individui che ritengano, in base ad aspettative obiettivamente ragionevoli di comunicare segretamente. Si deve quindi dubitare della legittimità del combinato disposto degli artt. 24 e 181 del reg. post. 655/1982 che, nell'escludere i pacchi dalla nozione di corrispondenza, consente agli impiegati degli uffici postali di destinazione, su richiesta dei funzionari e agli agenti finanziari, di aprirli per accertamenti contravvenzionali. In effetti "(...) non si vede infatti perché un pacco (che può essere un regalo accompagnato da un augurio, così come può contenere un esplosivo che manifesterà un ben determinato pensiero, accompagnato dall'azione!) o un plico contenente documenti debbano essere considerati sottratti alla garanzia costituzionale" (P. Barile 1984, 165).

Le forme espressive e i mezzi che le contengono devono essere adeguati al carattere "aperto" (allo sviluppo tecnologico e oltre la contingenza storica) della formula costituzionale che afferma l'inviolabilità "(...) di ogni altra forma di comunicazione", vero e proprio concetto valvola capace di ricomprendere nella tutela costituzionale qualsiasi strumento che attribuisca alla comunicazione il crisma della riservatezza secondo l'intenzione dei protagonisti del rapporto ed il medio livello di conoscenza espresso dalla collettività. Ciò non comporta una svalutazione dell'idoneità tecnica del mezzo a mantenere la segretezza: tale idoneità però non andrà valutata in termini assoluti ma anche in riferimento alle effettive intenzioni ed esigenze di riservatezza dei soggetti del rapporto comunicativo.

Ha sottolineato il carattere "aperto" del termine corrispondenza la Corte EDU nella sent. *Klass ed altri c. Repubblica federale di Germania* (1978). Nell'interpretare l'art. 8 della Convenzione (ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza), il giudice

di Strasburgo ha allargato il concetto di corrispondenza fino a ricomprendere ogni altra forma di comunicazione privata. L'art. 8 della Convenzione si esprime secondo una formulazione meno garantista della norma costituzionale: si prevedono infatti possibili limitazioni tutte le volte che queste sono previste dalla legge e costituiscono "una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, per la pubblica sicurezza, per il benessere economico del paese, per la difesa dell'ordine e per la prevenzione dei reati, per la protezione della salute o della morale, o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui".

2.2 Divergenze e affinità con altri diritti costituzionali

La suddivisione dell'art. 15 in due situazioni giuridiche distinte ma complementari aiuta a distinguere il contenuto e la tutela della libertà di comunicare riservatamente da altri diritti costituzionali che, pur presentando aspetti comuni, devono rimanere dogmaticamente distinti.

La libertà personale (art.13), la libertà di domicilio (art. 14) e la libertà di comunicare riservatamente (art. 15) costituiscono, come già detto, tecniche di tutela della sfera intima della persona: in queste ipotesi, l'intimità è valore che pervade la Costituzione repubblicana, postulato orientativo delle scelte dei Costituenti.

I diritti inviolabili possono essere considerati valori che entrano nell'ordinamento positivo attraverso precise tecniche di tutela disciplinate direttamente in Costituzione per mezzo di istituzioni preposte alla loro massima implementazione. Le libertà costituzionali sono dunque da intendere come istituzioni di libertà che trovano la loro descrizione giuridica entro lo schema classico del diritto soggettivo (A. Barbera, 1975, 50 e ss, *Id.*, 2004, 20 e ss).

Solo in questo senso può dirsi che la libertà e la segretezza sancite dall'art. 15 Cost. costituiscono "(...) uno dei riferimenti utilizzabili per fondare e delimitare costituzionalmente la stessa nozione di riservatezza" (G. Salerno, 2001, 415 e ss.). Deve dunque distinguersi la segretezza delle comunicazioni dal diritto alla riservatezza: se l'esigenza di riservatezza può dirsi *ratio* costitutiva di entrambe le situazioni soggettive, diversi sono i contenuti giuridici e le tecniche di tutela apprestate dall'ordinamento. Elemento distintivo della libertà di comunicare segretamente rispetto al diritto alla *privacy* è l'aspetto dinamico: vi deve essere un messaggio che un soggetto (mittente) voglia far pervenire nella sfera conoscitiva del destinatario senza che terzi ostacolino il rapporto comunicativo. La tutela della segretezza della comunicazione vuole evitare l'illegittima conoscenza del contenuto della comunicazione, "(...) mentre la tutela della riservatezza è rivolta particolarmente contro l'abuso che consegue alla legittima conoscenza, sia del contenuto, sia degli elementi esteriori della corrispondenza" (V. Italia 1963, 87). La segretezza è dunque funzionale all'azione comunicativa intersoggettiva, e solo quelle situazioni di fatto astrattamente riconducibili alla libertà di comunicare riservatamente potranno godere della riserva di giurisdizione espressamente prevista dall'art. 15 Cost. (su cui *infra*).

La situazione giuridica tutelata dall'art. 15 Cost. deve essere poi concettualmente distinta dalla libertà di manifestazione del pensiero. Diversi sono i valori sottesi al loro riconoscimento: in un caso, lo si è appena visto, è la persona umana nelle sue più intime proiezioni. L'art. 21 è invece diritto garantito perché "(...)l'uomo possa unirsi all'altro uomo nel pensiero e col pensiero ed eventualmente insieme operare: i vivi con i vivi ed i morti con i vivi (...)" (C. Esposito [1958] 1992, 120), affinché l'individuo possa partecipare con qualsiasi sua espressione alla creazione del discorso pubblico (Caruso 2013, *passim*). Se così è, non pare condividersi l'opinione secondo cui la libertà di comunicazione sia sottospecie della libertà di manifestazione del pensiero, confondendo l'analogo aspetto materiale delle due libertà (l'espressione del pensiero) con il valore costituzionale oggetto di tutela.

La dottrina maggioritaria non ha seguito l'indicazione dell'Esposito (*Id.* [1958] 1992, 139, ripresa anche da V. Italia 1963, 43 e ss.): secondo tale dottrina la libertà di corrispondenza discende logicamente dalla libertà di

manifestare il proprio pensiero. La prima critica a tale teoria viene dal Fois, (*Id.* 1960 p. 1134) che ritiene che la libertà di cui all'art. 15 Cost. "(...) non ostante sembri accumulabile a quella tutelata dall'art. 21 sotto il profilo dell'attività (di esternazione del pensiero) -materialmente considerata- (...), sia invece direttamente connessa con la libertà personale in quanto - avendo riguardo alla comunicazione del pensiero esclusivamente privata ed in quanto privata- ne rappresenta un logico prolungamento".

Date tali premesse, risulta evidente come sia la segretezza del messaggio (aspetto statico) ad assumere rilevanza per l'individuazione dell'esatto confine tra l'art. 15 e l'art. 21 Cost. Le espressioni tutelate dall'art. 15 Cost. sarebbero solo quelle "(...) sottratte alla conoscibilità di terzi, con le normali cautele a disposizione del mittente" (A Pace 1977, 84); affinché siano effettivamente riservate, esse devono rivolgersi ad un numero limitato e predeterminato di soggetti. Solo riguardo alle comunicazioni che non presentino tali caratteri sono automaticamente applicabili il limite esplicito del buon costume e i limiti impliciti discendenti da altri diritti costituzionalmente garantiti che colpiscono il contenuto della espressione. Qualora "(...) la comunicazione avvenga in maniera riservata (...) vi è un arretramento dello Stato che rinuncia a sindacare i contenuti e dunque ad apprestare interventi di tipo preventivo [*rectius*: repressivo]; da ciò discende il rilievo del buon costume quale limite solo esterno (così come l'onore [...]), nel senso che l'offensività delle comunicazioni riservate può essere valutata solo *ex post* e solo in quanto il destinatario intenda agire in tal senso" (A. Valastro 2000, 58).

3. Le tecniche di garanzia. L'inviolabilità

Dopo aver proclamato l'inviolabilità della libertà e della segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, il secondo comma dell'art. 15 Cost. afferma che la loro limitazione possa avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria e con le garanzie stabilite dalla legge. L'affermazione dell'inviolabilità risulta strettamente connessa con il sistema di garanzie successivamente disposto, tanto da non poter ritenere che la clausola dell'inviolabilità assuma un significato meramente retorico.

Dell'attributo "inviolabile" si sono date diverse interpretazioni: vi è chi attribuisce a tale espressione un significato giuridicamente irrilevante (A Pace 2003, 42) e chi invece ritiene che il termine conferisca uno *status* di irriducibilità a tutti i diritti previsti in Costituzione (A. Baldassarre 1989 *ad vocem*, P. Barile 1984, 53, P. Caretti 2005, 142). La seconda tesi è stata fatta propria anche dalla Corte Costituzionale, proprio in riferimento alla libertà di segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione: nella sentenza n. 366/1991 la Corte ha infatti affermato che "il diritto ad una comunicazione libera e segreta è inviolabile, nel senso generale che il suo contenuto essenziale non può essere oggetto di revisione costituzionale, in quanto incorpora un valore della personalità avente un carattere fondante rispetto al sistema democratico voluto dal Costituente".

La formulazione dell'articolo (non solo di questo: si pensi anche agli artt. 13 e 14), nel richiedere l'intervento *ex ante* della legge ed *ex post* dell'autorità giudiziaria fornisce alla libertà lo schema tipico del diritto soggettivo garantendone il livello minimo di tutela. In tal modo, il I comma dell'art. 15, nel sancire l'inviolabilità della libertà e della segretezza delle comunicazioni, definisce il regime generale della tutela costituzionale; il II comma invece stabilisce le condizioni di limitazione nei rapporti tra l'individuo e i pubblici poteri.

Gli artt. 616, 617, 617 *bis*, 617 *ter*, 617 *quater*, 617 *quinquies*, 617 *sexies*, 618, 619, 620 c.p. attuano in via legislativa il I comma del disposto costituzionale, sanzionando comportamenti lesivi della libertà e della segretezza della corrispondenza.

Oltre alle norme del codice postale e del regolamento di esecuzione citate *supra*, gli artt. 353 c.p.p. e 266, 266 *bis*, 267, 268, 269, 270, 270 *bis*, 271 c.p.p. definiscono invece le modalità di incisione del diritto da parte del potere pubblico.

3.2 La riserva di legge

Secondo una tecnica di tutela già prevista dagli artt. 13 e 14 in tema di libertà personale e

di domicilio, la Costituzione richiede, affinché lo Stato possa legittimamente limitare il diritto individuale, l'intervento della legge ("con le garanzie previste dalla legge", c.d. riserva di legge) e successivamente il provvedimento dell'autorità giudiziaria (c.d. riserva di giurisdizione), senza riconoscere poteri preventivi all'autorità di pubblica sicurezza. Quanto al primo aspetto, si ritiene che la riserva di legge di cui all'art. 15 sia una riserva assoluta, che esclude l'intervento di fonti secondarie ed impone al legislatore di disciplinare dettagliatamente la materia, salvo comunque l'intervento dei regolamenti di stretta esecuzione.

La distinzione tra riserve assolute e riserve relative è stata ormai recepita dalla Corte Costituzionale (*ex plurimis*, cfr. sentt. n. 4/1957, 30/1957, 26/1966) e dal legislatore ordinario (art. 17 l. 400/1988). Una volta ritenuta ammissibile tale distinzione, si dovrà valutare il carattere della riserva in relazione alla natura degli interessi alla cui tutela la riserva si ritiene predisposta (C. Mortati 1991, 341 e ss): si è così sostenuto che gli artt. 13-14-15 e 25 dispongano riserve assolute perché riferite a materie istituzionalmente sottratte alla competenza dell'esecutivo, tentando di conciliare l'origine storica dell'istituto della riserva con il dato costituzionale odierno (F. Sorrentino 2002, 32 e ss).

Quanto al contenuto della legge, si deve ritenere che la formula legislativa adottata ("con le garanzie adottate dalla legge") costituisca un *quid pluris* rispetto alla fissazione dei casi e modi richiesta dagli artt. 13-14 Cost. Una lettura sistematica degli artt. 13 e 15 porta infatti a ritenere che il legislatore debba non solo individuare i casi (richiesti dall'art. 13 Cost.) in cui si possa procedere alla limitazione, ma anche le garanzie tecniche e giuridiche idonee a limitare il sacrificio della libertà fondamentale (C. Cost. 34/1973, V. Grevi 1973, 317 e ss.).

La legge, dunque, dopo aver individuato ex art. 13 le fattispecie di reato che giustificano la compressione della segretezza, deve individuare le "ulteriori garanzie" (A. Pace, 1977, 106) a tutela dei protagonisti del rapporto comunicativo, senza comunque mai prescindere dall'intervento dell'autorità giudiziaria.

In altri termini, i "casi e modi" dell'art. 13 e "le altre garanzie" di cui all'art. 15 non possono essere considerati in termini antitetici, ma devono essere considerati sistematicamente: la legge, una volta stabiliti i casi di restrizione legittima della libertà personale e solo all'occorrenza di tali casi, dovrà stabilire le garanzie ulteriori richieste dall'art. 15 Cost.

Questa sembra essere l'impostazione seguita nel nostro codice di procedura penale all'art. 266, relativamente alla possibilità di disporre intercettazioni telefoniche solo in casi di procedimenti attinenti a determinati tipi di reato. Sul significato del termine ("garanzie") non vi è tuttavia unanimità in dottrina: "la legge (...) non deve stabilire 'quando' ma 'come' può avvenire la limitazione; il quando lo stabilisce il giudice ed egli soltanto, poiché la stessa norma sopraordinata, non avendo essa previsto limiti sostanziali (...) demanda esclusivamente all'organo giurisdizionale di giudicare in ordine alla necessità di un suo atto limitativo: (...) l'atto del giudice non può che essere emanato per motivi di giustizia" (P. Giocoli Nacci 1990, 122).

3.3 La riserva di giurisdizione

La Costituzione richiede poi l'intervento con atto motivato dell'autorità giudiziaria. La garanzia è dunque duplice: da un lato la disposizione costituzionale riserva all'autorità giudiziaria la concreta limitazione della libertà e della segretezza, escludendo l'intervento di organi e poteri diversi, dall'altro richiede che il provvedimento sia motivato per assicurare il controllo giurisdizionale nei gradi successivi di giudizio.

La norma costituzionale ha l'effetto di escludere non solo l'intervento dell'autorità *lato sensu* amministrativa, ma anche l'intervento di un provvedimento concreto nelle forme della legge (V. Angiolini 1991, 324 e ss, *Id.*, 1992, 32 e ss). Accanto alla riserva di giurisdizione in senso proprio vi sono poi tutta una serie di tecniche di garanzie giurisdizionali (si pensi alle norme sul giusto processo), che pur non coincidendo con il contenuto proprio della riserva, contribuiscono a renderla effettiva (A. Pace 2003, 174 e ss).

Rispetto ad altre norme affini, l'art. 15 non prevede espressamente l'intervento preventivo,

in casi di urgenza, dell'autorità di pubblica sicurezza. Tale silenzio non pare possa essere ritenuto accidentale sia alla luce di alcuni interventi in Assemblea Costituente da cui si desume chiaramente il timore di lasciare poteri di intervento all'autorità di pubblica sicurezza, sia sulla base di un'interpretazione dell'articolo che tenga conto del precipuo contenuto della libertà. Se si considera che, al contrario delle limitazioni previste per la libertà personale o di domicilio, le misure restrittive incidono sempre "(...) anche su un altro soggetto, sia esso l'interlocutore telefonico, il mittente o il destinatario di una lettera" e, più in generale, la maggiore facilità con cui l'autorità potrebbe materialmente attentare alla segretezza della comunicazioni (A. Pace 1977, 106), la scelta del Costituente pare essere voluta e ben consapevole.

A conferma di tale opzione interpretativa si vedano le critiche che nella Commissione dei 75 l'On. Guida muoveva all'originaria formulazione unitaria degli artt. 13-14-15 quanto ai poteri attribuiti in via di urgenza all'autorità di pubblica sicurezza: "(...) in questo articolo (...) si dà prova di una grande ingenuità, perché quando si dà la possibilità alla polizia di aprire la corrispondenza privata, gli organi di pubblica sicurezza non hanno più alcun interesse a trasmetterla alla magistratura. Occorre quindi decidere: o stabilire che la polizia non può violare il segreto epistolare; oppure dire che la magistratura sarà garante per il cittadino italiano di questa violazione della corrispondenza privata". Nello stesso senso, l'on. Conti si dichiarava scettico riguardo al rispetto della norma da parte della polizia, rilevando l'inopportunità di attribuire in Costituzione poteri di intervento provvisorio alla pubblica sicurezza. Di analogo tenore gli interventi degli on. Fuschini ed Einaudi. (Atti Ass. Cost. 168-169).

Tali considerazioni devono essere coordinate con il contenuto dell'art. 15 Cost. E' infatti solo la segretezza del messaggio, per le sue peculiari caratteristiche, che richiede l'esclusione dell'intervento dell'autorità di pubblica sicurezza. Se infatti si assume il momento dinamico, cioè la libertà in senso lato di comunicare come aspetto maggiormente graduabile, l'eventuale fermo di corrispondenza operato dagli impiegati dell'ufficio postale (art. 13 c. post.) o dagli ufficiali di polizia giudiziaria (art. 353 c.p.p.), strumentale all'intervento del giudice, non può ritenersi contrario all'art. 15 Cost. Ne discende una presunzione assoluta di illegittimità delle misure che incidono sulla segretezza senza il previo coinvolgimento dell'a.g., ed una presunzione relativa di illegittimità delle limitazioni alla libertà, che andranno valutate in relazione al rapporto di strumentalità con il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria.

3.4 (segue) intercettazioni e tabulati

Si spiegano in questo modo le particolari garanzie individuate dalla Corte Costituzionale (prima: sentt. n. 34/1973, 120/1975) e dal legislatore (poi: l. n. 98/1974) per la disciplina delle intercettazioni (telefoniche, informatiche o telematiche) rilevanti a fini probatori.

Già l'etimologia del termine "intercettazione" evidenzia l'importanza della segretezza rispetto al momento dinamico: "[n]el lessico tecnico il verbo conserva un significato aderente all'etimologico: in senso spaziale, *intercipere est...de medio tollere, intervertere, auferre*; al riferimento geometrico (segmento o linea chiusa) ne corrisponde uno dinamico; qualcosa si muove e *intercipiens* lo coglie al volo (...). Usato riguardo alle cose, il verbo significa ablazione (...). Rispetto al messaggio vocale *l'interceptor* non modifica l'evento dinamico, deviandolo: il segno arriva al destinatario, ma l'ha colto anche l'intromesso" (F. Cordero 2003, 845). E' dunque la terzietà del captante il connotato essenziale dell'intercettazione. Ne consegue che "(...) non può parlarsi di intercettazione allorché uno dei dialoganti registri la conversazione all'insaputa dell'altro: in tal caso non vi è intervento di un terzo e non si consuma alcuna violazione del diritto alla segretezza perché chi registra la conversazione è lo stesso mittente o destinatario che documenta quanto da lui detto o comunicatogli e, se lo divulga, sarà invece ravvisabile una lesione della riservatezza non tutelata dalla legge" (L. Filippi 2002, 569). La Corte Costituzionale, con la sent. n. 320/2009, ha ritenuto inammissibile per inesatta ricostruzione del diritto vivente da parte del giudice *a quo* la questione di legittimità costituzionale relativa agli artt. 234, 266 e ss c.p.p. Nel rigettare la censura, la Corte ha richiamato gli orientamenti giurisprudenziali della Corte di Cassazione che distinguono l'eventualità in cui uno dei protagonisti del dialogo registri la conversazione di sua iniziativa dall'ipotesi in cui il messaggio sia registrato attraverso una strumentazione fornita dalla polizia giudiziaria. Secondo il Supremo Collegio, poiché nel primo caso non vi è ascolto da parte di un soggetto terzo rispetto alla conversazione, la mera registrazione avrebbe carattere di

prova documentale e non richiederebbe l'applicazione delle norme sulle intercettazioni (Cass. S.U. sent. n. 36747/2003). Viceversa, qualora la registrazione avvenga attraverso strumenti di captazione forniti e predisposti dalla polizia giudiziaria (cfr. Cass. sent. n. 23742/2010, nonché sent. n. 44128/2008) sarà necessario la previa autorizzazione del giudice ex art. 267 c.p.p., pena "(...) l'aggiramento delle regole che impongono strumenti tipici per comprimere la segretezza delle comunicazioni costituzionalmente protetta". Importanti indicazioni giurisprudenziali vengono anche dalla Corte EDU, che proprio in tema di intercettazioni si è più volte pronunciata interpretando in senso restrittivo le limitazioni previste dal secondo comma dell'art. 8 della Convenzione, sottoponendo le misure previste dagli Stati membri ad uno stretto test di proporzionalità. Con la pronuncia *Klass ed altri c. Repubblica Federale di Germania* (1978), la Corte ha definito gli elementi che le discipline statali devono prevedere: individuazione delle categorie di persone assoggettabili a intercettazioni, dei reati che vi possono dare luogo e delle circostanze in cui si debba procedere alla distruzione delle bobine, fissazione dei termini massimi della loro durata e le modalità di redazione dei verbali relativi alle comunicazioni intercettate e, infine, le necessarie precauzioni relative alla trasmissione delle registrazioni effettuati (C. Rossi 1994, 65 e ss, F. Donati 2006, 371).

Il codice di procedura penale non solo prevede che possano essere disposte solo per determinati reati (richiamati dall'art. 266 c.p.p.) qualora ne ricorrano gravi indizi (267 c.p.p. I comma), ma richiede anche che l'autorizzazione sia adottata dal giudice (avanzando così la tutela predisposta dalla Carta Costituzionale, che generalmente richiama l'autorità giudiziaria) su richiesta del pubblico ministero. La durata delle intercettazioni non può superare i quindici giorni, ma può essere prorogata dal giudice con decreto motivato per periodi successivi di quindici giorni (art. 267 III comma c.p.p.).

Requisiti meno stringenti sono richiesti dalla legislazione sulla repressione del fenomeno mafioso: presupposto per l'autorizzazione delle intercettazioni sono "sufficienti indizi" di un delitto di criminalità organizzata (art. 13 l. n. 203/1991 che ha convertito il d.l. n.152/1991, su cui A. Sperti 2005, p. 94). L'art. 266, II comma, estende tale disciplina anche alle intercettazioni tra presenti (intercettazioni ambientali); oltre ai gravi indizi di reato la norma richiede, qualora queste avvengano nella privata dimora altrui, "(...) il fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa". La mancata previsione di una disciplina legislativa delle riprese visive di "comportamenti comunicativi" potrebbe essere sanzionata dalla Corte EDU, che con la sent. *Vetter c. France* del 2005 ha condannato la Francia per l'assenza nel codice di procedura penale di norme regolanti le intercettazioni ambientali.

Quanto al regime ordinario delle intercettazioni, sono poi previste una serie di norme relative all'esecuzione delle operazioni e al coinvolgimento del difensore dell'intercettato (artt. 268-269 c.p.p.). In particolare, l'art. 268 richiede che le operazioni siano compiute presso gli uffici della Procura della Repubblica; tuttavia, qualora gli impianti risultino inadatti o vi siano "eccezionali ragioni di urgenza" il pubblico ministero può disporre, con provvedimento motivato, il compimento delle operazioni mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria. La Corte di Cassazione ha recentemente stabilito che le operazioni di ascolto e di verbalizzazione possano essere svolte negli uffici della polizia giudiziaria (c.d. ascolto in remoto) anche senza previa autorizzazione del pubblico ministero purché la registrazione avvenga sempre presso gli impianti della Procura della Repubblica (Cass. S.U. n. 36359/2008).

Diverso è invece il caso delle riprese visive o videoregistrazioni effettuate nei luoghi indicati dall'art. 614 c.p., su cui non vi è una espressa disciplina normativa nonostante il precedente dell'art. 226 *quinquies* del vecchio codice di procedura penale. Sul punto è intervenuta la Corte Costituzionale con la sent. n. 135/2002. Nel rigettare la questione di legittimità dell'art. 266 II comma 2 nella parte in cui non estende la disciplina delle intercettazioni delle comunicazioni tra presenti nei luoghi indicati dall'art. 614 alle riprese visive o alle videoregistrazioni, la Corte ha problematicamente distinto tra le riprese che captino azioni idonee ad integrare una comunicazione (ad es. messaggi gestuali), alle quali potrà essere estesa in via interpretativa la disciplina di cui all'art. 266 II comma, e riprese di comportamenti che non abbiano contenuto comunicativo: quest'ultima ipotesi andrà valutata, secondo il giudice delle leggi, in relazione alle norme che disciplinano la libertà di domicilio. I giudici di Palazzo della Consulta, pur auspicando un intervento del legislatore, ha implicitamente avallato la possibilità di considerare le riprese dell'altrui domicilio come prova atipica assumibile dal giudice ex art. 189 c.p.p. (A. Pace 2002, 1070 e ss, F.S. Marini 2002, 1076 e ss., A. Camon, 1999, 1200 e ss., *Id.*, 2006 pp. 1150 e ss.).

Tale pronuncia è stata ora confermata dalla sent. n. 149/2008, emessa a seguito della richiesta del giudice *a quo* di superare quanto affermato nella sent. n. 135/2002 attraverso l'estensione del regime previsto dagli artt. 266 e ss. anche alle videoriprese di comportamenti privi di contenuto comunicativo comunque invasive dell'altrui domicilio. Il Giudice delle leggi, pur ammettendo in astratto che la videoregistrazione disposta dalla polizia giudiziaria senza l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria potesse ledere la riserva di giurisdizione prevista dall'art. 14 Cost. (rendendo dunque inutilizzabili le risultanze probatorie acquisite in spregio al divieto costituzionale), ha ritenuto inammissibile la questione proposta per insufficiente descrizione della fattispecie concreta e per il mancato tentativo di interpretazione adeguatrice da parte del giudice *a quo*. Nonostante il favore con cui tale pronuncia è stata accolta (F. Caprioli 2008, 1832 e ss, E. Lamarque 2008, 1844 e ss), lasciano diversi dubbi quelle argomentazioni che avallano un potenziale affievolimento delle garanzie apprestate dall'art. 14: "(...) affinché scatti la protezione dell'art. 14 Cost., non basta che un certo comportamento venga tenuto in luoghi di privata dimora; ma occorre, altresì, che esso avvenga in condizioni tali da renderlo tendenzialmente non visibile a terzi. Per contro, se l'azione – pur svolgendosi in luoghi di privata dimora – può essere liberamente osservata dagli estranei, senza ricorrere a particolari accorgimenti (...), il titolare del domicilio non può evidentemente accampare una pretesa alla riservatezza; e le videoregistrazioni a fini investigativi non possono, di conseguenza, che soggiacere al medesimo regime valevole per le riprese visive in luoghi pubblici o aperti al pubblico".

Conseguenza del mancato rispetto delle norme procedurali è l'inutilizzabilità dibattimentale del materiale raccolto. L'*exclusionary rule*, formulata per la prima volta in tema di intercettazioni dalla Corte Costituzionale (sent. n. 34/1973), costituisce attuazione della clausola costituzionale di inviolabilità dei diritti fondamentali "(...) contro il pericolo di condotte illegali provenienti non solo dai privati, ma soprattutto dagli organi dello Stato" (V. Grevi 1973, 341).

Parte della dottrina (A. Pace, 1977, 109 e ss) non ritiene che il divieto di utilizzazione discenda direttamente da esplicite disposizioni costituzionali, ma da un insieme di norme (anche ordinarie) che sottopongono lo Stato al diritto, da cui "(...) consegue l'impossibilità per tutti i rappresentanti dei pubblici poteri di agire al di là delle competenze previamente determinate e in contrasto con norme che garantiscono diritti o interessi legittimi". Altri (F. Cordero 1962 68 ss., *Id.*, 1963, 146 e ss, *Id.*, 2003 634 e ss.) non ritengono la *poison tree doctrine* (cioè l'inutilizzabilità probatoria delle prove acquisite in violazione di norme costituzionali) soluzione obbligata imposta direttamente dalla Costituzione: secondo tale approccio le prescrizioni ricavabili dagli artt. 13-14-15 sarebbero norme-principio da cui solo il legislatore potrebbe, nell'esercizio della sua discrezionalità politica, desumere singole ipotesi di inutilizzabilità.

Oltre ad un'inutilizzabilità assoluta (art. 271 c.p.p.) per il materiale acquisito in violazione delle norme processuali, è poi prevista, in ossequio a quanto stabilito dal giudice delle leggi, un'inutilizzabilità relativa per i contenuti delle intercettazioni in procedimenti diversi da quello per cui sono state disposte, sanzione attenuata dalla rilevante deroga dei procedimenti relativi a delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza (art. 270 c.p.p.).

"L'utilizzazione come prova in un altro procedimento trasformerebbe l'intervento del giudice richiesto dall'art. 15 della Costituzione in un'inammissibile autorizzazione in bianco, con conseguente lesione della sfera privata legata alla garanzia della libertà di comunicazione e al connesso diritto di riservatezza incombenti su tutti coloro che ne siano venuti a conoscenza per motivi di ufficio" (C. Cost. sent. n. 366/1991, sul punto v. anche sent. n. 463/1994). Nella medesima pronuncia il giudice delle leggi ha poi escluso che il divieto possa estendersi fino ad impedire singoli accertamenti finalizzati all'esercizio dell'azione penale (in senso analogo argomenta la Corte Edu nella sent. *Matheron c. France* [2005]). Per quanto concerne le intercettazioni illegalmente acquisite, la legge n. 281/2006 ha modificato l'art. 240 c.p.p. disponendo la distruzione dell'intera documentazione ad esse relativa. Sul punto è intervenuta la Corte Costituzionale (sent. n. 173/2009): il giudice delle leggi ha dichiarato incostituzionale la disposizione nella parte in cui non prevede che la distruzione avvenga in contraddittorio necessario con le parti (ex art. 401 I e II comma I e II c.p.p.) e che sia compiuto un accenno al contenuto dei documenti nel verbale delle operazioni. Secondo la Corte, il legislatore ha eccessivamente tutelato, nella sua opera di bilanciamento astratto, la riservatezza dell'imputato (*rectius*: la segretezza della comunicazione) a scapito del diritto di difesa della parte offesa dall'illecita intercettazione, del principio del contraddittorio tra le parti e del principio di obbligarietà dell'azione penale.

Una diversa disciplina è stata invece prevista dal legislatore per quanto concerne le intercettazioni c.d. preventive, volte non a raccogliere materiale probatorio ma a prevenire

la commissione di reati. L'autorizzazione è data dal Procuratore della Repubblica; il materiale raccolto non può mai essere utilizzato in un processo penale, vigente un divieto assoluto di divulgazione e pubblicazione del contenuto dell'intercettazione (art. 5 comma III *bis* l. n. 438/2001).

In tal senso dispongono l'art. 5 l. n. 438/2001 (conversione del D.l. n. 374/2001) e l'art. 226 delle norme di coordinamento c.p.p. che prevedono intercettazioni preventive per le indagini sui reati con finalità di terrorismo e in materia di criminalità organizzata, disposte su richiesta del Ministro dell'Interno o del questore o del comandante provinciale dei Carabinieri o della Guardia di Finanza o dei direttori dei Servizi informativi e di sicurezza, previa delega del Presidente del Consiglio dei Ministri (art. 4 l. 155/2005).

Le riflessioni sul contenuto della libertà prevista dall'art. 15 Cost. trovano un'eco nelle complesse vicende che hanno preceduto la disciplina normativa dei tabulati dei c.d. dati esterni delle comunicazioni telefoniche e telematiche.

I dati estrinseci delle comunicazioni telefoniche si riferiscono all'utenza chiamante e all'utenza chiamata, alla data, ora, durata e luogo della conversazione. Quanto alle comunicazioni telematiche, i dati si riferiscono alle tracce lasciate dagli utenti sui *servers*: identità dei clienti, data e durata dell'allacciamento in rete e servizio richiesto.

La Corte Costituzionale (sentt. nn. 81/1993, 281/1998, 372/2006) ha ricompreso anche i dati esteriori delle comunicazioni nell'alveo dell'art. 15 Cost.: "(...) l'ampiezza della garanzia apprestata dall'art. 15 della Costituzione alle comunicazioni che si svolgono tra soggetti predeterminati entro una sfera giuridica protetta da riservatezza è tale da ricomprendere non soltanto la segretezza del contenuto della comunicazione, ma anche quella relativa all'identità dei soggetti e ai riferimenti di tempo e di luogo della comunicazione stessa" (sent. n. 81/1993).

Tale pronuncia ha però mancato di estendere la disciplina delle intercettazioni telefoniche ai tabulati, ritenendo piuttosto applicabile l'art. 256 c.p.p. relativo all'acquisizione di documenti coperti dal segreto professionale (ad analoghe conclusioni è giunta la Corte EDU nella pronuncia *Malone c. Royaume Uni* [1984]).

In letteratura (A. Pace 1992, 251, *Id.*, 1993 742 e ss) dubbi sono stati espressi in merito all'estensione della tutela offerta dall'art. 15 Cost. ai dati esteriori, considerati logicamente *altro* rispetto al precipuo contenuto del diritto costituzionale. Secondo tale ragionamento, l'art. 15 tutela lo scambio riservato di messaggi; i dati esteriori della comunicazione non afferiscono al contenuto comunicativo, dunque non possono dirsi tutelati dalla norma costituzionale, ma sono riconducibili ad altri diritti del medesimo rango (in questo caso il diritto alla *privacy*) per i quali la Costituzione non prevede riserva di legge e di giurisdizione.

I dati che siano strumentali alla comunicazione riservata non rientrano dunque nel più flessibile diritto alla *privacy* ma nell'art. 15 Cost. Eppure, sarebbe forse eccessivo ritenere che tutti i dati esteriori siano elementi inscindibili dalle comunicazioni riservate (si pensi ad es. all'indirizzo scritto sul retro di una busta da lettera). Le garanzie richieste dall'art. 15 Cost. (riserva di legge e soprattutto di giurisdizione) andranno applicate solo a quei dati esteriori che, oltre ad essere necessari per l'attuazione del momento comunicativo, possano essere considerati connessi al messaggio, avuto riguardo sia all'intenzione dei soggetti del rapporto, sia all'obiettiva idoneità tecnica del mezzo utilizzato. L'acquisizione dei dati esteriori delle comunicazioni è ora regolata dall'art. 132 del d.lgs. 196/2003 (c.d. codice della *privacy*, così come modificato dal d.l. n. 144/2005 convertito dalla legge n. 155 del 2005) che prevede un obbligo di conservazione di 24 mesi per i dati esteriori di comunicazioni telefoniche e di 12 mesi per le comunicazioni telematiche, prorogabili dal giudice rispettivamente per altri 24 e 6 mesi per indagini relative a reati di particolare gravità già individuati dall'art. 407 II comma lett. a) c.p.p. I dati possono essere acquisiti con decreto motivato del p.m. se la richiesta avviene nella prima scansione temporale; qualora invece l'acquisizione si riferisca a materiale più risalente, sarà necessario l'intervento acquisitivo del giudice. Un meccanismo "a doppio binario" che si discosta dal

modello disegnato dal legislatore per le intercettazioni telefoniche: se è vero che il generico richiamo all'autorità giudiziaria previsto dall'art. 15 può ritenersi soddisfatto con l'intervento del p.m., l'introduzione del processo penale "accusatorio" e il principio della parità di parti introdotta dal novellato art. 111 Cost avrebbero forse richiesto l'attribuzione del potere acquisitivo al giudice, salvo l'intervento del p.m in casi di urgenza.

Il primo intervento legislativo in materia si ha con il d.lgs. n. 171/1998, che all'art. 4 aveva previsto un obbligo di conservazione dei dati a carico del fornitore del servizio. Successivamente, il d.l. n. 354/2003, poi convertito nella legge n. 45/2004, aveva attribuito (non senza incongruenze, tra cui ad es. la mancata menzione di un potere di intervento di urgenza del p.m.) al giudice il potere acquisitivo. Da ultimo, il regime normativo è stato modificato nel senso citato *supra* dal d.l. n. 144/2005, convertito nella legge n. 155/2005. Lasciano perplessi le differenti scelte legislative che si sono alternate in un breve scorcio temporale: "in appena due anni, il potere di acquisire i tabulati è passato dal pubblico ministero al giudice, per essere infine restituito all'organo di accusa. (...) Quest'ultima modifica segna una regressione netta: rinnega la più importante tra le garanzie introdotte nel 2003-2004; per giunta, siccome la competenza del pubblico ministero è stabilita solo per il traffico recente, ne risulta rafforzata l'idea - assai discutibile - secondo la quale le comunicazioni svolte da poco possono essere tutelate meno di quelle vecchie" (A. Camon 2006, 649).

La disciplina appare, tuttavia, ancora lacunosa: assunto per giurisprudenza costante della Corte Costituzionale che i dati esteriori delle conversazioni telefoniche e telematiche rientrano nei rapporti comunicativi tutelati dall'art. 15 Cost., mancano nell'odierno sistema legislativo quelle "garanzie ulteriori" a cui ha accennato la Corte Costituzionale nella fondamentale pronuncia in tema di intercettazioni telefoniche (n. 34/1973). Si pensi in particolare alla mancata previsione di un divieto di inutilizzabilità dei tabulati acquisiti in un procedimento diverso (previsto invece relativamente alle intercettazioni dall'art. 270 c.p.p.), lacuna ancora più evidente se si considera l'orientamento della Suprema Corte che esclude l'applicazione analogica dell'art. 270 c.p.p. per "il diverso livello di intrusione nella sfera di riservatezza" che deriva dall'acquisizione dei tabulati, ponendosi così in contrasto con il *dictum* del Giudice delle leggi che non ha mai distinto tabulati e intercettazioni in ordine al diverso supposto grado di interferenza con l'esigenza di riservatezza.

Tale orientamento (Cass. S.U. sent. n. 6/2000, da ultimo confermato dalla sent. n. 43329/2007), forse originariamente giustificabile alla luce dell'ambigua indicazione interpretativa offerta dalla Corte Costituzionale (nelle sentt. n. 81/1993 e 281/1998 il giudice delle leggi aveva originariamente ritenuto applicabile ai tabulati telefonici il procedimento che il c.p.p. riserva all'acquisizione dei documenti coperti da segreto), lascia ora diversi dubbi quanto alla sua compatibilità con il successivo intervento legislativo (che, nella sua prima formulazione, aveva sostanzialmente parificato il trattamento giudiziario dei dati esteriori alla disciplina delle intercettazioni).

4. I titolari del diritto

L'art. 15, insieme agli artt. 13 e 14, concorre a determinare il nucleo caratterizzante di quei diritti inviolabili dell'uomo solennemente riconosciuti dalla Costituzione (art. 2 Cost.). In tal senso, si ritiene che la titolarità del diritto di comunicare riservatamente spetti a tutti gli individui, siano essi cittadini o stranieri, nonostante l'assenza di un'esplicita statuizione nella disposizione costituzionale.

Se l'art. 15 costituisce uno dei diritti essenziali dell'uomo, la sua attribuzione dovrà considerarsi necessitata, a prescindere dall'approccio argomentativo prescelto, sia che si presuma che, per effetto dell'art. 2 "(...) in mancanza di una contraria norma costituzionale (...), le libertà costituzionali spettano tanto al cittadino quanto allo straniero" (P. Barile 1984, 31, in senso analogo A. Barbera, F. Coccozza, G. Corso 1997, 235), sia ove si ritenga che la protezione costituzionale si estenda al non cittadino in forza dell'art. 10 I comma Cost., "che di per sé impone il riconoscimento di alcuni essenziali diritti dell'uomo aventi base consuetudinaria", e dell'art. 117 I comma, che richiede al legislatore statale e regionale di rispettare gli obblighi derivanti dal diritto internazionale convenzionale (A. Pace 2003, 11).

Pone dubbi di legittimità costituzionale quanto previsto dall'art. 177 D.P.R. 655/1982 - reg. di esecuzione cod. post. - che permette l'apertura dei pacchi provenienti o diretti all'estero negli uffici di sdoganamento

stabiliti dall'amministrazione di intesa con il ministero delle finanze e in presenza degli impiegati postali che rappresentano l'utente, per l'esazione dei diritti doganali, per l'accertamento delle leggi la cui applicazione è demandata la dogana e per l'irrogazioni delle eventuali sanzioni).

Anche per i cittadini tuttavia il regime ordinario di cui *supra* prevede eccezioni: si trovano infatti ipotesi di allargamento della tutela in ragione di particolari *status* o, al contrario, diminuzioni della capacità giuridica individuale (con conseguente restringimento delle garanzie) all'avverarsi di condizioni a cui l'ordinamento riconosce determinati effetti giuridici.

Così, per quanto concerne i titolari di cariche governative, il combinato disposto dell'art. 96 e della l. cost. n. 1/1989 prevede una particolare disciplina per le intercettazioni disposte nel corso di procedimento per i reati commessi dai componenti del governo nell'esercizio delle proprie funzioni. Tale disposizione pone un divieto assoluto di sottoposizione a misure invasive della libertà di corrispondenza e comunicazione telefonica nel corso del procedimento senza l'autorizzazione del ramo competente di una delle due Camere (art. 5, l. cost. n. 1/1989), e salvo che il Presidente del Consiglio o i Ministri siano colti nell'atto di commettere un delitto per il quale è obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura (art. 10, l. cost. n. 1/1989).

Per quanto concerne lo *status* di parlamentare, l'art. 68 III comma Cost. prevede che le intercettazioni delle sue conversazioni siano disposte previa autorizzazione della Camera di appartenenza.

La previsione costituzionale non è però priva di incongruenze: "tale disposizione (...), [rende] di fatto impossibile l'utilizzo di (...) strumenti investigativi [a sorpresa] da parte dell'autorità giudiziaria, rappresentando una *discovery* anticipata delle sue intenzioni" (T.F. Giupponi 2005, 343). L'art. 4 l. n. 140/2003 richiede l'autorizzazione della Camera di appartenenza anche per l'acquisizione dei tabulati di comunicazioni del parlamentare.

L'esigenza di tutelare il libero esercizio delle funzioni parlamentare ha poi portato il legislatore (art. 6 l. n. 140/2003) a prevedere un regime autorizzatorio anche per le intercettazioni c.d. indirette, cioè per quelle captazioni che, pur avendo ad oggetto utenze di soggetti terzi, vedono coinvolti nella conversazioni membri del parlamento. L'utilizzo processuale di tali captazioni deve essere autorizzato dalla Camera di appartenenza del parlamentare, pena, in caso di diniego o di mancata richiesta, pena, sulla scorta di quanto generalmente previsto dall'art. 271 c.p.p., la loro assoluta inutilizzabilità. Su tale norma è intervenuta la Corte Costituzionale (sent. n. 390/2007, T.F. Giupponi 2008, 147, sostanzialmente confermata dalla sent. n. 114/2010): il Giudice delle leggi ha dichiarato incostituzionali i commi II, IV e VI dell'art. 6 là ove estendevano l'obbligatoria richiesta di autorizzazione anche alle intercettazioni c.d. casuali, cioè a quelle intercettazioni che non solo non hanno ad oggetto utenze di parlamentari (ma di soggetti terzi), ma che si pongono anche al di fuori di indagini a loro carico e che del tutto occasionalmente captano conversazioni a cui i parlamentari prendono parte.

Più complessa è invece la questione concernente il trattamento delle intercettazioni del Presidente della Repubblica, specifico ambito attinente al più generale problema dell'inviolabilità presidenziale.

L'unico esplicito riferimento normativo è contenuto dall'art. 7, commi 2 e 3, l. n. 219 del 1989 che, in relazione al procedimento per i reati presidenziali ex art. 90 Cost., dispone che "i provvedimenti che dispongono intercettazioni telefoniche di altre forme di comunicazione, ovvero perquisizioni personali o domiciliari, nonché quelli che applicano misure cautelari limitative della libertà personale" siano adottati dal Comitato parlamentare per i procedimenti d'accusa solo "dopo che la Corte costituzionale ne abbia disposto la sospensione dalla carica".

In assenza di un dato costituzionale univoco, e di regole specifiche che disciplinano

l'inviolabilità e, quindi, anche la captazione delle comunicazioni telefoniche del Capo dello Stato, è intervenuta la Corte costituzionale (sent. n. 1/2013, su cui, per tutti, T.F. Giupponi 2013, 69 e ss.) che, nell'ambito di un conflitto di attribuzione tra Presidente della Repubblica e autorità giudiziaria, ha statuito come non spetti alla magistratura requirente valutare la rilevanza delle intercettazioni anche casuali che coinvolgono il Presidente della Repubblica, e omettere contestualmente di richiederne al giudice l'immediata distruzione ai sensi dell'art. 271.3 c.p.p. Secondo il Giudice delle leggi, dalla generale impossibilità di ricorrere per via analogica (mai consentito in materia di immunità costituzionali) alle discipline previste per i membri del Governo e per i parlamentari, non deve desumersi la "paradossale conseguenza che le comunicazioni del Presidente della Repubblica godano di una tutela inferiore a quella degli altri soggetti istituzionali menzionati, ma alla più coerente conclusione che il silenzio della Costituzione sul punto sia espressivo della inderogabilità [...] della riservatezza della sfera delle comunicazioni presidenziali" (C. cost., sent. n. 1/2013).

Restrizioni alla libertà di comunicare riservatamente si hanno, viceversa, a seguito di particolari limitazioni, previste dalla legge, "(...) fondate su interessi costituzionalmente protetti, la cui soddisfazione si trovi in contrasto con la piena espansione del diritto di libertà" (C. Troisio 1989, *ad vocem*).

Presupposto per la limitazione è la perdita della capacità giuridica: l'art. 35 lett. b) D.P.R. n. 655/1982 dispone che gli oggetti diretti a persone in stato di infermità mentale siano consegnati dall'Amministrazione postale al tutore; in alternativa, essi possono essere trattenuti fino al provvedimento dell'autorità giudiziaria. Tale limitazione si giustifica alla luce dell'art. 32 Cost., che consente legittime compressioni ai diritti di libertà per tutelare la salute degli individui (P. Caretti, 2005, 286).

Parte della dottrina (A. Pace 1992, 261) dà un'interpretazione restrittiva alle limitazioni, per cui andrebbe compiuta "(...) una necessaria differenziazione nell'ambito degli infermi mentali, dovendosi escludere dalla limitazione della libertà e della segretezza della corrispondenza le persone il cui stato di infermità, non essendo grave, abbia determinato la mera inabilitazione (art. 415 c.c.)".

Sempre dall'art. 35, n. 3 D.P.R. n. 655/1982 discende una limitazione ulteriore a carico dei minori: gli oggetti assicurati e raccomandati devono essere consegnati ai loro rappresentanti legali qualora questi ne facciano richiesta.

Diverse voci in letteratura (P. Caretti 2005, 286, A. Pace 1992, 262, C. Troisio 1989, *ad vocem*) dubitano della legittimità della previsione in esame "la norma lascia perplessi quanto alla sua razionalità, dato che l'idoneità del minore all'esercizio dei propri diritti patrimoniali non implica di per sé una carente capacità naturale in ordine al ricevimento della corrispondenza" (A. Pace 1992, 262). Altri ritengono che la limitazione abbia un fondamento costituzionale nel diritto-dovere dei genitori di educare i figli dell'incapacità ex artt. 30 Cost. (E. Gianfrancesco 2008, 229), o nel principio della incapacità naturale dei minori ex art. 37 e 48 Cost. (P. Giocoli Nacci 1990, 132).

Il medesimo articolo poi alla lett. d) richiede che la corrispondenza epistolare diretta a militari (o a soggetti assimilati) debba essere consegnata "alle persone all'uopo delegate dai rispettivi comandanti" senza tuttavia che questi possano prendere conoscenza o comunque impedire il corso della corrispondenza. Per il suo tenore letterale, parte della dottrina non ritiene che il disposto integri una vera e propria limitazione del diritto di comunicare riservatamente; piuttosto la disposizione avrebbe un carattere meramente organizzatorio (P. Caretti, 2005, 286).

L'art. 48 della legge fallimentare (r.d. n. 267/1942), così come modificato dal d.lgs. n. 5/2006, prevede una parziale compressione della libertà costituzionale: il fallito è tenuto a consegnare al curatore la propria corrispondenza di ogni genere, inclusa quella elettronica, riguardante i rapporti compresi nel fallimento. La disposizione prevede ora una

disciplina più favorevole rispetto a quanto previsto anteriormente alla riforma della legge fallimentare: in precedenza, infatti, con una rilevante deroga alla riserva di giurisdizione dell'art. 15 Cost, era disposto che la corrispondenza destinata al fallito dovesse essere consegnata al curatore fallimentare, che poteva prenderne visione e trattenere quella relativa ad interessi di natura patrimoniale.

La disciplina sul fallimento ha causato all'Italia diverse condanne da parte della Corte EDU: si è infatti contestato l'eccessivo automatismo tra dichiarazione di fallimento e limitazioni alle libertà individuali (con particolare riferimento al diritto di voto, *ex plurimis* sentt. *Vadalà c. Italia* [2004], *Taiano c. Italia* [2006] e *De Blasi c. Italia* [2006]).

La l. n. 95/2004 ha recentemente modificato l'art. 18 ord. Penitenziario (l. n. 354/1975) che regolava i controlli della pubblica autorità sulla corrispondenza del detenuto. Il legislatore italiano ha seguito le indicazioni provenienti dalla Corte EDU (*Calogero Diana c. Italia* [1996] e *Domenichini c. Italia* [1996]): il giudice di Strasburgo ha condannato più volte l'Italia per la mancata definizione normativa della durata dei controlli, delle ragioni suscettibili di giustificarli, dei criteri che devono guidare l'autorità giudiziaria nell'assunzione dei provvedimenti, nonché della possibilità di ricorso contro le restrizioni imposte.

Più complessa è invece la questione relativa ai detenuti sottoposti al regime speciale previsto dall'art. 41 *bis* ord. pen. La Corte Costituzionale (prima dell'entrata in vigore del nuovo art. 18 *ter*) ha ritenuto non in contrasto con l'art. 15 (per violazione della riserva di giurisdizione) l'art. 41 *bis* ord. pen., che attribuisce al Ministro della giustizia la possibilità di sospendere il regime ordinario di detenzione. In quell'occasione la Corte ha rilevato come dalla disposizione impugnata non potesse essere tratta nessuna norma che derogasse all'intervento dell'autorità giudiziaria richiesto dall'art. 18 ord. pen. per il controllo della corrispondenza del detenuto. La legge 279/2002 ha ora introdotto il comma II *quater*, che ha espressamente previsto la possibilità di un controllo della corrispondenza in forza di quello stesso atto con cui il Ministro della giustizia ordina la sospensione delle ordinarie regole di trattamento dei reclusi, riproponendosi dunque una possibile incostituzionalità dell'art. 41 *bis* per violazione dell'art. 15 Cost.

L'attuale art. 18 *ter* ord. penit. prevede al I comma che possano essere disposti, nei confronti dei singoli detenuti o internati, per ragioni di prevenzione o di investigazione, per un periodo non superiore a sei mesi prorogabili per periodi di ulteriori tre mesi: a) limitazioni nella corrispondenza epistolare e telegrafica e nella ricezione della stampa; b) visti di controllo sulla corrispondenza; c) controlli sul contenuto delle buste della corrispondenza, restando comunque vietata la lettura della stessa. Contro tali provvedimenti, adottati dal magistrato di sorveglianza, o, fino alla sentenza di primo grado, dal giudice che ha disposto le misure cautelari, può essere proposto reclamo al tribunale di sorveglianza oppure (nella seconda ipotesi) al tribunale nel cui circondario ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento cautelare.

Il giudice di Strasburgo ha ravvisato una violazione dell'art. 8 Cedu da parte del vecchio art. 18 ord. pen. nei casi *Ospina Vargas c. Italia* (2004), *Madonia c. Italia* (2004) *Musumeci c. Italia* (2005), *Asciutto c. Italia* (2008) perché, anteriormente alla l. n. 95/2004 che ha introdotto l'art. 18 *ter*, non vi era, nel nostro ordinamento, una disciplina positiva che definisse le concrete modalità di applicazione delle misure restrittive.

5. L'evoluzione tecnologica: la Costituzione alla prova del tempo

Come si è visto, la libertà di comunicare riservatamente può essere scomposta in due aspetti: la libertà in senso proprio, cioè la pretesa che il messaggio riservato arrivi senza ostacoli dal mittente al/i destinatario/i, e la segretezza della comunicazione, ovvero la pretesa che restino esclusi dalla comunicazione soggetti estranei al rapporto. Si è pure osservato che il dato normativo prende atto della distinzione concettuale: possono darsi limitazioni alla libertà che non concretino una lesione della segretezza (ad es. il fermo

postale o di polizia) e, viceversa, intrusioni alla segretezza che non influenzino il momento dinamico (intercettazioni). E' solo riguardo a quest'ultimo profilo che deve ritenersi operante il divieto d'intervento preventivo dell'autorità di pubblica sicurezza: un'intrusione di soggetti terzi diversi dall'autorità giudiziaria nel rapporto comunicativo riservato trasformerebbe l'articolo costituzionale in vuota enunciazione di principio. E' invece suscettibile di maggior graduazione la prima situazione soggettiva: il temporaneo mancato invio, strumentale all'intervento dell'autorità giudiziaria, non annulla la pretesa a che il messaggio arrivi a destinazione senza impedimenti; temporaneamente compressa, le garanzie della libertà si riespano attraverso il successivo provvedimento dell'autorità giudiziaria.

Tale distinzione concettuale deve però essere riconsiderata alla luce dell'evoluzione tecnologica: il momento dinamico è ormai assorbito dalla simultaneità della comunicazione telematica; d'altro canto la segretezza del rapporto comunicativo, sfidando il principio di non contraddizione, diviene sempre più un concetto *relativo*, risultando "(...) meno visibile e talvolta anche meno evitabile (...) la presenza del terzo che diviene partecipe non desiderato del rapporto comunicativo" (A. Cerri 1996, 790).

Si pensi ad esempio alla conoscibilità che i c.d. *providers* hanno non solo dei dati dell'accesso remoto (I.P.), ma anche dei contenuti stessi dei messaggi (*e-mail*, *Internet relay Chat* tra soggetti determinati, etc.). Si è in effetti rilevato come, a proposito dei dati esteriori delle comunicazioni, si tratti "(...) di notizie non raggiungibili dalla generalità dei consociati ma nemmeno precluse a tutti: possono essere conosciute soltanto da una ristretta cerchia di soggetti (alcuni dipendenti delle compagnie telefoniche [e telematiche]), i quali, a loro volta possono accedere soltanto per i fini dei loro servizi" (A. Camon 2006, 596).

Tuttavia, conseguenza di queste osservazioni non può essere la mancata applicazione dell'art. 15 anche ai nuovi, e sempre più vari, rapporti comunicativi. L'ambito di applicazione della norma costituzionale va tenuto distinto, ora più che allora, dal diritto alla privacy, che, pur avendo rilievo costituzionale, trova una più ampia discrezionalità legislativa nella modulazione delle garanzie, e soprattutto dalla libertà di manifestazione del pensiero, la cui diversa disciplina costituzionale (quanto a poteri d'urgenza dell'autorità di pubblica sicurezza e limite del buon costume) ne riflette l'alterità concettuale.

Parte della dottrina ritiene invece che la distinzione tra comunicazione riservata e manifestazione del pensiero sia ormai superata dal processo tecnologico: il rapporto comunicativo riservato "(...) si sta sempre più confondendo con la comunicazione di massa e la linea di confine sta sfumando. Di conseguenza sta sparendo anche la linea di confine tra gli artt. 15 e 21, Cost. (...) La comunicazione di massa, attraverso le varie forme collegate a questo mezzo, si riscatta dallo stato di passività che caratterizza naturalmente la comunicazione di massa e si trasforma in comunicazione interattiva. Conseguenza è che queste barriere entro cui i due diritti si sono sviluppati (...) vengono travolte e i due campi si mescolano sempre di più" (E. Cheli, *Conclusioni* 2003, 184-185, considerazioni analoghe in A. Loiodice 1999, 4 e ss).

In tale contesto non può che riscoprirsi, quale criterio dirimente, la segretezza del rapporto comunicativo. Non solo però quella segretezza che l'idoneità tecnica del mezzo utilizzato è in grado di assicurare. Se così fosse, le comunicazioni effettuate attraverso i nuovi strumenti tecnologici escluderebbero *ex se* l'applicabilità delle garanzie richieste dall'art. 15: la rete internet ad esempio, il mezzo più veloce nello scambio di informazioni e apparentemente più idoneo a garantire la riservatezza del messaggio, rappresenta viceversa una delle vie più semplici per un controllo diffuso e generalizzato sulle comunicazioni individuali, non solo da parte dello Stato, ma anche dai soggetti privati che forniscono i servizi telematici (c.d. *providers*. Cfr. comunque gli artt. 617 *quater*, *quinquies* e *sexies* c.p. che puniscono gli illeciti relativi all'intercettazione, all'impedimento o all'installazione di apparecchiature idonee all'intercettazione o interruzione, alla falsificazione di comunicazioni informatiche o telematiche).

"E' ovvio che se si considerasse la possibilità di invocare la libertà delle comunicazioni riservate all'assoluta

impossibilità tecnica dei terzi di impedire la comunicazione del messaggio o di captarne il contenuto, l'ambito di applicazione dell'art. 15 Cost. sarebbe praticamente nullo, a fronte delle sofisticatissime risorse che la odierna tecnologia mette a disposizione di quanti intendono impedire o captare le altrui comunicazioni riservate" (A. Pace 1992, 248). In altri termini, "non è consentito di desumere dalla possibilità tecnica di una intromissione una carenza di garanzia (...) della segretezza della corrispondenza: l'argomento (...) all'evidenza 'provverebbe troppo' e condurrebbe a negare in qualsiasi caso una tutela della segretezza, la cui violazione costituirebbe, appunto, la prova provata che l'intromissione era possibile" (A. Cerri 1996, 791). E' ormai pacifico in giurisprudenza la parificazione, quanto al trattamento giuridico, della corrispondenza telematica (ad es. *e-mail*) alla corrispondenza epistolare. Tuttavia, lo scambio epistolare di tipo elettronico pone problemi nuovi prima sconosciuti. In una recente sentenza (Cass. V, sez. pen., n. 47096/2007) il Supremo Collegio ha confermato l'assoluzione del datore di lavoro che aveva preso conoscenza della posta elettronica spedita all'indirizzo aziendale del lavoratore. La Corte ha qualificato l'indirizzo e-mail di cui il datore di lavoro abbia la chiave informatica d'accesso (*password*) come corrispondenza *aperta* liberamente conoscibile. Vanno tuttavia evidenziati due profili: innanzitutto, posto che la tutela del rapporto comunicativo ex art. 15 è riferita non solo al destinatario ma anche al mittente (v. *supra*), si dovrà sempre verificare che l'indirizzo e-mail sia tale da rendere edotto il mittente sulla conoscibilità del messaggio inviato da parte di soggetti terzi. In secondo luogo, se è vero che il carattere aperto della corrispondenza renderà inapplicabili gli artt. 616 e ss del c.p., il destinatario della missiva, qualora il contenuto dell'*e-mail* fosse di carattere strettamente personale, potrà sempre invocare l'art 4 dlgs n.196/2003, che richiede l'autorizzazione del titolare al trattamento dei propri dati personali.

La valorizzazione dell'elemento della segretezza consente di continuare a distinguere la comunicazione riservata dalla manifestazione del pensiero, con conseguente applicazione delle relative garanzie costituzionali. In tal senso, affinché vi sia una comunicazione tutelata dall'art. 15 Cost., si renderà necessaria un'analisi caso per caso che verifichi la sussistenza di ben definiti "indici di riservatezza" in capo alle nuove forme comunicative. Dovrà dunque indagarsi: a) sull'effettiva volontà (*animus*) del mittente, e, in via subordinata, del destinatario della comunicazione; b) sulla determinatezza dei destinatari sotto un profilo *quantitativo* (più saranno i destinatari del messaggio, meno garantita sarà la sua segretezza) c) sulla fungibilità (commutabilità) del/i destinatari/o (indagine qualitativa, essa si fonda sulla possibilità astratta che il soggetto passivo diventi mittente all'interno del medesimo rapporto comunicativo) d) sull'idoneità del mezzo a mantenere segreta il contenuto della comunicazione: la valutazione di tale idoneità dovrà essere intesa non in senso assoluto ma convenzionalmente, "(...) secondo aspettative obiettivamente ragionevoli" (A. Pace, 2003, 174). Questi indici aiutano a determinare la norma costituzionale applicabile a forme di comunicazione dalla difficile collocazione sistematica: si pensi ad esempio alle *mailing list*, ai *social network* (come ad es. *facebook et similia* che fungono ora da *newsgroup*, ora da *Internet relay chat*, ora da *e-mail*) ai servizi di *video on demand* e più in generale a tutte le forme comunicative inidonee ad essere considerate secondo gli antichi schemi.

Così ad es. la *mailing list* potrà essere considerata manifestazione del pensiero laddove i destinatari siano così numerosi da perdere il requisito della determinatezza, (oppure qualora manchi la volontà del mittente) così come le ipotesi di *video on demand*, mancando in tal caso l'infungibilità, etc.

L'orientamento della giurisprudenza di merito sembra tuttavia ancora oscillante. Alcune recenti decisioni (Trib. Milano, 27 giugno 2007, n. 8037, confermata da C. App. Milano, n. 3340/2010) hanno condannato società editrice, direttore responsabile e giornalista ex artt. 616 e 618 c.p. (violazione e rivelazione di corrispondenza) per aver pubblicato su un quotidiano stralci di messaggi di posta elettronica scambiati tra gli utenti di una *mailing list*. Secondo il Tribunale in particolare, la pluralità di destinatari in tale scambio di corrispondenza non comporta l'indeterminatezza degli stessi, che anzi sono puntualmente individuati: la *mailing list* costituisce una forma di comunicazione riservata (e non una forma di manifestazione del proprio pensiero ex art. 21 Cost.) il cui contenuto non può essere rivelato se non con il consenso del mittente. Nel caso di specie, a favore della qualificazione della *e-mail* quale corrispondenza privata, milita in effetti la sussistenza, all'interno della *mailing list*, di un moderatore a cui è espressamente affidato il potere di rifiutare l'iscrizione del richiedente non in possesso dei requisiti prestabiliti. Tale potere contribuisce a rendere maggiormente riservato l'area di libero scambio dei messaggi e contribuisce a distinguere la *mailing list* dal *blog*, ove tutt'al più esiste un potere di censura del moderatore riguardo a messaggi dal contenuto particolarmente sconveniente.

D'altro canto, una decisione pronunciata a seguito di un'analogia controversia (Trib. Brescia, 18 settembre

2008), ha rovesciato l'assunto, che vede nella determinatezza dei destinatari il criterio principe per desumere l'*animus* del mittente e, quindi, sussumere una situazione concreta alla libertà di comunicare segretamente. Secondo quest'ultimo orientamento, l'atteggiamento psicologico deve essere desunto da elementi oggettivi tra cui, in particolare, l'idoneità del mezzo utilizzato a mantenere riservato il messaggio e il carattere tendenzialmente aperto della mailing list (cui partecipavano soggetti diversi dagli appartenenti all'ordine giudiziario). In ogni caso, il diritto vivente sarà necessariamente chiamato a creare parametri più elastici per la risoluzione dei difficili casi concreti che si presenteranno all'interprete (in generale, sui problemi che la rete pone in relazione alla tutela dei diritti della persona cfr., se si vuole, Caruso 2013, 91 e ss.).

** Assegnista di ricerca in diritto Costituzionale – Università di Bologna

Forum di Quaderni Costituzionali

stituzionali

Bibliografia

- Amato G., *Individuo e autorità nella disciplina della libertà personale*, Milano 1967
- Amato G., *Libertà (dir. cost.)*, *Enc. dir.* vol. XXIV Milano 1974
- Angiolini V., *Giurisdizione (riserva di)*, in *Dig. disc. pubbl.* vol. VII, Torino 1991
- Angiolini V., *Riserva di giurisdizione e libertà costituzionali*, Padova 1992
- Baldassare A., *Privacy e Costituzione: l'esperienza statunitense*, Roma 1974
- Baldassarre A., *I diritti inviolabili*, *Enc. giur.* vol. XI Roma 1989
- Barbera A., *Pari dignità sociale e valore della persona umana nello studio del diritto di libertà personale*, in *Iustitia* 1962
- Barbera A., *Art. 2* in G. Branca (a cura di), *Commentario della Costituzione. Artt. 1-12. Principi fondamentali*, Bologna-Roma 1975
- Barbera A., Coccozza F., Corso G., *Le situazioni soggettive. Le libertà dei singoli e delle formazioni sociali. Il principio di eguaglianza*, in *Manuale di diritto pubblico* (a cura di G. Amato e A. Barbera), vol. I, 1997
- Barbera A., *Le basi filosofiche del costituzionalismo: lineamenti di filosofia del diritto costituzionale*, in *Id.*, *Le basi filosofiche del costituzionalismo: lineamenti di filosofia del diritto costituzionale*, Bari 2000 (1997).
- Barbera A., *Le basi filosofiche del Costituzionalismo*, Bari 2000
- Barbera A., *Nuovi diritti, attenzioni ai confini*, in L. Califano (a cura di), *Corte Costituzionale e diritti fondamentali*, Torino 2004
- Barile P., Cheli E., *Corrispondenza (libertà di)*, in *Enc. dir.*, X, Milano 1962
- Barile P., *Diritti dell'uomo e libertà fondamentali*, Bologna 1984
- Brunialti A., *La libertà nello stato moderno, Introduzione*, in *Id.* (a cura di), *Biblioteca di Scienze politiche*, Torino 1890
- Califano L. (a cura di), *Corte Costituzionale e diritti fondamentali*, Torino 2004
- Camon A., *Le riprese visive come mezzo di indagine, spunti per una riflessione sulle prove incostituzionali*, in *Cass. pen.*, 1999
- Camon A., *Le sezioni unite sulla videoregistrazione come prova penale: qualche chiarimento e alcuni dubbi nuovi*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2006
- Caprioli F., *Nuovamente al vaglio della Corte costituzionale l'uso investigativo degli strumenti di ripresa visiva*, in *Giur. cost.*, 2008
- Caretti P., *Corrispondenza (libertà di)*, in *Dig. disc. pubbl.* vol. IV, Torino 1989
- Caretti P., *I diritti fondamentali*, Torino 2005
- Caruso C., *L'individuo nella rete: i diritti della persona al tempo di Internet*, in G. M. Teruel

- Lozano, A. Pérez Miras, E. C. Raffiotta, *Desafíos para los derechos de la persona ante el siglo XXI: Internet y nuevas tecnologías*, Madrid 2013
- Caruso C., *La libertà di espressione in azione. Contributo a una teoria costituzionale del discorso pubblico*, Bologna 2013
- Cerri A., *Telecomunicazioni e diritti fondamentali*, in *Dir. inf.* 1996
- Cheli E., *Conclusioni*, in F. Donati, G. Morbidelli (a cura di), *Comunicazione: verso il diritto della convergenza?* Torino 2003
- Chiola C., *Il fermo postale di stampati periodici contrari al buon costume*. in *Giur. cost.* 1979
- Cordero F., *Procedura penale*, Milano (VII ed.) 2003
- Costanzo P., *Le nuove forme di comunicazione in rete: internet*, in R. Zaccaria (a cura di), *Informazione e telecomunicazione*, Padova 1999
- Donati F., *art. 15*, in R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, vol. I, Torino 2006
- Elia L., *Le misure di prevenzione tra l'art. 25 della Costituzione*, in *Giur. cost.*, 1965
- Esposito C., *La libertà di manifestazione del pensiero nell'ordinamento italiano*, (1958) in *Diritto costituzionale vivente. Capo dello Stato ed altri saggi*, Milano 1992
- Falzone V., Palermo F., Cosentino F. (a cura di), *La Costituzione della repubblica italiana illustrata con i lavoratori preparatori*, Milano (1976) 1980
- Filippi L., *Intercettazioni telefoniche (dir. proc. pen.)*, in *Enc. dir.*, Agg. VI, Milano 2002
- Fois S., *Libertà di diffusione del pensiero e Monopolio Radiotelevisivo*, in *Giur. cost.*, 1960
- Galantini N., *Inutilizzabilità (dir. proc. pen.)*, *Enc. dir.*, Agg. I, Milano 1998
- Gianfrancesco E., *Profili ricostruttivi della libertà e segretezza di corrispondenza e comunicazione*, in *Dir. soc.*, 2008
- Giocoli Nacci P., *Libertà di corrispondenza*, in G. Santaniello (a cura di) *Trattato di diritto amministrativo*, vol. XII, *Libertà costituzionali e limiti amministrativi*, Padova 1990
- Giupponi T.F., *Le immunità delle politica. Contributo allo studio delle prerogative costituzionali*, Torino 2005
- Giupponi T.F., *Le intercettazioni "indirette" nei confronti dei parlamentari e la legge n. 140/2003: cronaca di un'illegitimità costituzionale (pre)annunciata*, in *Quad. cost.*, 2008
- Giupponi T.F., *L'inviolabilità del Presidente della Repubblica e la Corte costituzionale*, in *Cass. pen.*, 2013
- Grevi V., *Insegnamenti, moniti e silenzi della Corte Costituzionale in tema di intercettazioni telefoniche*, in *Giur. cost.* 1973
- Guariniello R., *Libertà di corrispondenza e garanzie giurisdizionali*, in *Foro it.*, I, 1968
- Guariniello R., *Rapporti tra amministrazione postale e autorità giudiziaria in tema di libertà e segretezza della corrispondenza*, in *Giur. cost.*, 1968

- Habermas J., *Storia e critica dell'opinione pubblica* (1962), Bari 2006
- Italia V., *Libertà e segretezza della corrispondenza e delle comunicazioni*, Milano 1963
- Italia V., *La libertà di corrispondenza*, in P. Barile (a cura di) *La pubblica sicurezza. Atti del congresso celebrativo del centenario delle leggi amministrative di unificazione*, Vicenza 1967
- Lamarque E., *Le videoriprese di comportamenti non comunicativi all'interno del domicilio: una sentenza costituzionale di inammissibilità esemplare in materia di diritti fondamentali*, in *Giur. cost.* 2008
- Lojodice A., *Libertà di comunicazione e principi costituzionali*, in R. Zaccaria (a cura di) *Informazione e telecomunicazione*, Padova 1999
- Maranini G., *Le origini dello Statuto Albertino*, Firenze 1926
- Marini F.S., *La costituzionalità delle riprese visive nel domicilio: ispezione o libertà sottordinata?*, in *Giur. cost.* 2002
- Mortati C., *Le forme di governo, Lezioni*, Milano 1973
- Matteucci N., *Lo Stato moderno*, Bologna 1997
- Nania R. (a cura di), *I diritti costituzionali*, Torino 2001
- Niro R., *"I ponti radio: mezzi di 'comunicazione' o mezzi di 'trasporto' di programmi destinati alla radiodiffusione"?*, in *Giur. cost.*, 1988
- Pace A., *Art. 15*, in G. Branca (a cura di), *Commentario della Costituzione. Rapporti civili*, Bologna-Roma 1977.
- Pace A., *Problematica delle libertà costituzionali, Parte speciale*, Torino 1992
- Pace A., *Nuove frontiere della libertà di 'comunicare riservatamente' (o, piuttosto del diritto alla riservatezza)?*, in *Giur. cost.*, 1993
- Pace A., *Le videoregistrazioni 'ambientali' tra gli artt. 14 e 15 Cost.* in *Giur. cost.* 2002
- Pace A., *Considerazioni finali* in F. Donati, G. Morbidelli (a cura di), *Comunicazione: verso il diritto della convergenza?*, Torino 2003
- Pace A., *Problematica delle libertà costituzionali, Parte generale*, Torino 2003
- Racioppi F., Brunelli I., *Commento allo Statuto del regno, II*, Torino 1909
- Romano S., *Il diritto pubblico italiano*, (postumo) Milano 1988
- Rossi C., *Il rispetto della corrispondenza nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Le intercettazioni nella legislazione italiana*, in *Riv. int. dir. uomo* 1994
- Salerno G., *La protezione della riservatezza e l'inviolabilità della corrispondenza* in R. Nania (a cura di), *I diritti costituzionali*, Torino 2001
- Sperti A., *La libertà e segretezza della corrispondenza e delle comunicazioni tra vecchie e nuove prospettive di tutela dei diritti fondamentali*, in AA. VV. *Il rispetto delle regole. Studi degli allievi in onore di A. Pizzorusso*, Torino 2005

Troisio C., *Corrispondenza (libertà e segretezza della)*, Enc. giur. vol. IX, Roma 1988

Valastro A., *I rapporti tra l'art. 15 e l'art. 21 della Costituzione*, in R. Zaccaria (a cura di), *Informazione e telecomunicazione*, Padova 1999

Valastro A., *La libertà di comunicazione e nuove tecnologie : inquadramento costituzionale e prospettive di tutela delle nuove forme di comunicazione interpersonale*, Milano 2001

Forum di Quaderni Costituzionali

stituzionali